



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1824

adottata dal Direttore Generale in data 27 DIC. 2012

OGGETTO: *Affidamento fornitura Ditta CSAméd del Servizio Albofornitori e Piattaforma gare telematiche .*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

PREMESSO che con delibera n.595 de 06/06/2007 è stato approvato il regolamento che disciplina la tenuta dell'albo fornitori e con delibera n. 1050 del 19/10/2007 l'elenco dei fornitori nell'Albo Pretorio Aziendale, inteso quale strumento atto alla identificazione delle Ditte più qualificate a fornire all'Azienda beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, è in fase di espletamento l'interfacciamento/integrazione SISAR (Sistema Informativo Sanitario Integrato regionale) delle funzionalità "albo fornitori online/piattaforma gare telematiche" comportando la necessità di uno strumento di moderna concezione che risulti, in ogni sua parte, aggiornato in tempo reale ed in grado di assicurare alle Ditte concorrenti la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni;

PRESO ATTO che, al riguardo, è pervenuta offerta da parte della Ditta CSAméd di Cremona in data 10/09/2012, Ditta specializzata nel settore, la quale mette a disposizione un Servizio Albo Fornitori online gestito in modalità ASP, quindi sia i programmi che gli archivi risiedono su un server remoto, cui si ha accesso tramite internet, tramite username e password (criptate con algoritmo MD5) che consente la gestione dell'Albo con inserimento e manutenzione a totale carico del Fornitore oltre che la gestione delle gare sotto soglia "on-line" in numero illimitato;

PRECISATO che, l'AlboFornitori è un servizio telematico che consiste in un albo dei fornitori accreditati, cioè di tutti i fornitori che hanno provveduto a compilare una serie di schede atte a definirne il profilo, l'interesse merceologico e, per quanto possibile la capacità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

segue deliberazione *1894* del 27 DIC. 2012

tecnico-gestionale necessaria alle forniture;
che, il servizio oggetto della fornitura CSAméd, per altro già
acquisito da altre Aziende Sanitarie nazionali e regionali, è unico, e
prevede oltre il Servizio l'Albo Fornitori accreditati anche il
Servizio gare telematiche sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che, la proposta della Ditta CSAméd di Cremona prevede, per
l'anno 2013 € 10.000,00 (Iva esclusa) comprende sia l'Albo
Fornitori che le gare "on-line" sotto soglia in numero illimitato
offrendo la possibilità di sperimentare a titolo gratuito l'utilizzo del
processo "gara telematica a busta chiusa" per una gara sotto
soglia comunitaria;

RITENUTO di dover, al fine di garantire all'Azienda la disponibilità di un Albo
Fornitori idoneo e costantemente aggiornato, un servizio gare
telematiche sottosoglia comunitaria in numero illimitato, acquisire
il servizio proposto dalla Ditta CSAméd di Cremona e approvare
relativo Regolamento allegato per farne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi rientra nell'ipotesi di cui
all'art.125,c.11, d.lgs 163/2006;

PROPONE

- di garantire all'Azienda la disponibilità di un Albo Fornitori idoneo e costantemente
aggiornato, un servizio gare telematiche sottosoglia comunitaria in numero illimitato,
acquisendo il servizio proposto dalla Ditta CSAméd di Cremona
- di approvare il relativo Regolamento allegato per farne parte integrante e
sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del servizio Acquisti;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

segue deliberazione *1821* del 27 DIC. 2012

DELIBERA

- a) **di assicurare** all'Azienda la disponibilità di un Albo Fornitori di moderna concezione e di procedere a tal fine all'acquisizione del Servizio proposto dalla Ditta CSAméd di Cremona che comprende sia l'Albo Fornitori che la gestione delle gare "on-line" sotto soglia comunitaria in numero illimitato, oltre alla disponibilità gratuita di sperimentare l'utilizzo del processo "gara telematica a busta chiusa" per una gara sotto soglia comunitaria;
- b) **di approvare** il relativo Regolamento inerente la disciplina dell'Albo per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) **di dare atto** che la proposta della Ditta CSAméd di Cremona per l'anno 2013 comporta il costo di € 10,000,00 e comprende sia l'Albo Fornitori che le gare "on-line" sotto soglia in numero illimitato;
- d) **di dare atto** che gli oneri derivanti dalla fornitura, saranno imputati al Piano dei Conti di Contabilità Generale cod.:0514030603 (banche dati) centro di costo 10110117 costi comuni direzione generale, del Bilancio aziendale € 10.000,00 esercizio 2013, Iva esclusa);
- e) **di incaricare** dell'esecuzione della presente Deliberazione i Servizi Aziendali Acquisti, Bilancio e Affari Generali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida**

**IL Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri**



**IL Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas**

**Il Responsabile Servizio Acquisti
D.ssa A. Foddis**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1824 del 27 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 DIC. 2012 al 11 GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Resp.le Servizio Affari Generali e Legali

Bilancio

Coll. Sind.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

REGIONE SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

ARTICOLO 1

Definizione dell'albo

1.- L'albo dei fornitori per l'Azienda Sanitaria Locale N.7, successivamente indicata come Azienda, individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni e servizi della stessa. Le categorie merceologiche si identificano sia per descrizione che per codice apposito.

2.- L'Azienda utilizza l'albo come strumento idoneo alla identificazione delle ditte più qualificate a fornire i beni ed i servizi di cui necessita

ARTICOLO 2

Albo dei fornitori delle Aziende sanitarie

1. - L'albo dei fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà e correttezza, ad effettuare forniture e servizi necessari per il funzionamento dell'Azienda. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità.

2.- Mentre l'iscrizione all'albo avviene con l'accettazione della richiesta da parte dell'Azienda. L'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato, con la cadenza e le modalità di cui al successivo art. 6, al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte.

L'aggiornamento e la conferma dei propri dati di iscrizione deve essere effettuato almeno annualmente dal fornitore iscritto, o comunque al verificarsi di variazioni dei dati aziendali precedentemente inseriti.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione temporanea dall'elenco fornitori.

3.- L'iscrizione nell'albo, di norma, è presupposto per la partecipazione alle procedure negoziate indette dall'Azienda, o a quelle altre che non prevedono la pubblicazione di un bando di gara. Quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, sono ammessi a partecipare alle procedure contrattuali anche soggetti e ditte non iscritte, purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4.- Il Direttore Generale approva il regolamento per la tenuta dell'albo. Il regolamento individua le categorie merceologiche in cui è suddivi-

so l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica; determina gli elementi conoscitivi relativi al soggetto richiedente, da indicare nella domanda di iscrizione, nonché gli eventuali documenti da allegare alla domanda stessa.

ARTICOLO 3

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'albo

1. - Non possono essere iscritte nell'albo fornitori e, se iscritte devono essere cancellate d'ufficio, le ditte che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Azienda o con altre Pubbliche Amministrazioni, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale, ovvero i soggetti per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa nazionale.

2. Sono altresì escluse:

a) le ditte che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

b) le ditte nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale;

c) le ditte che si trovino in una delle condizioni che determinano la incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa antimafia vigente (art.10 L.575/65 e art.4 D.Lgs. 490/94);

d) le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;

e) le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

f) le ditte che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

g) le ditte che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste inerenti l'attività contrattuale.

2. - La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento

to motivato del Direttore Generale ed è comunicata alle Aziende entro 15 giorni dalla pronuncia.

3.- La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

4.- Tutti i servizi e presidi dell'Azienda sono tenuti a comunicare all'articolazione organizzativa preposta alla tenuta dell'albo dei fornitori tutte le notizie pervenute o comunque a loro conoscenza, che possano portare all'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'albo delle ditte ivi iscritte.

ARTICOLO 4

Modalità di iscrizione

L'istanza di iscrizione deve essere effettuata on line all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/aslcarbonia/>.

Gli interessati devono compilare in ogni loro parte i form appositamente predisposti e confermare la richiesta al termine della procedura di registrazione.

ARTICOLO 5

Documentazione categorie merceologiche

1.- L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendano essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione, anche se non allegata, relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza

ARTICOLO 6

Modulo di iscrizione

La procedura d'iscrizione prevede la compilazione da parte del fornitore interessato di quattro schede:

1. Scheda anagrafica (vengono richiesti i dati identificativi della Ditta nonché i nominativi e recapiti dei suoi referenti e i dati amministrativi);
2. Scheda certificazioni e autocertificazioni (viene chiesto al fornitore di autocertificarsi ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e di segnalare l'eventuale possesso di certificazioni);
3. Scheda merceologica (viene chiesto al fornitore di selezionare le voci merceologiche pertinenti alla sua attività);
4. Scheda linee (viene chiesto un sintetico dettaglio inerente le categorie merceologiche precedentemente selezionate).

ARTICOLO 7

Durata iscrizione

1.- Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

2.- Il termine dei 15 giorni indicato nell'art. 3, decorre dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione.

3.- Per le ditte iscritte che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e che per tale motivo sono state cancellate dall'albo, la pubblicazione dell'aggiornamento, di cui al successivo articolo, vale come comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

ARTICOLO 8

Aggiornamento

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e il PIN comunicato in fase di iscrizione (o modificato successivamente a cura della Ditta stessa). In tal senso l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.